# STATUTO

## ATENA SERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MILETO VV CORSO UMBERTO I 120
Numero REA: VV - 162271
Codice fiscale: 02815650797
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

**Indice**

Parte 1 - Protocollo del 01-07-2025 - Statuto completo ..... 2

NOTAIO
Zaira LO BIANCO

Allegato "A" all'atto in data 19 giugno 2025, repertorio numero 959 , raccolta numero 678

**STATUTO DELLA SOCIETA'**

**"ATENA SERVIZI - Societa' Cooperativa Sociale" .**

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Articolo 1

E' costituita una societa' cooperativa denominata:"ATENA SERVIZI - Societa' Cooperativa Sociale" .

La societa' cooperativa e' considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualita' prevalente (articolo 111-septies disp. att. codice civile) ed e' di diritto organizzazione non lucrativa di utilita' sociale, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Articolo 2

La Cooperativa ha sede nel Comune di Mileto (VV).

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

Spetta all' assemblea deliberare il trasferimento della sede in altri comuni, nonche' l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Articolo 3

La durata della societa' e' fissata al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta).

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Articolo 4

Scopo della Cooperativa e' perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento dell'attivita' costituente l'oggetto sociale, finalizzata in via prioritaria all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, di cui all'articolo 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 n. 381. La cooperativa svolge quindi la propria attivita' caratteristica a favore dei propri soci cooperatori nella misura prevista dalla legge, in modo da realizzare l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, e far conseguire ai soci lavoratori in genere occasioni di lavoro, ed una remunerazione dell'attivita' lavorativa prestata a migliori condi zioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attivita' lavorativa a favore della cooperativa, continuita' di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

I rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto la prestazione di attivita' lavorative da parte dei soci cooperatori nel settore corrispondente all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base delle previsioni del regolamento che definisce l'organizzazione del lavoro dei soci medesimi, regolamen-

to approvato dall'assemblea dei soci ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142 e ai sensi dell'articolo 27 del presente Statuto.

La cooperativa, ai sensi dell'articolo 1, coma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991 numero 381 e dell'articolo 2520, comma 2, del codice civile, si avvale, nello svolgimento della propria attivita' - in misura non inferiore al trenta per cento del totale di coloro che prestano attivita' lavorativa per la cooperativa, esclusi i soci volontari - delle prestazioni lavorative di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attivita' della cooperativa medesima e' diretta, e che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa stessa.

La Cooperativa puo' operare anche con terzi.

Oggetto sociale.

La Cooperativa ha per oggetto, da attuare in forma mutualistica e senza scopo di lucro ai sensi delle vigenti leggi in materia lo svolgimento di attivita' diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - e piu' precisamente:

- l'assunzione di lavori di facchinaggio manuale e meccanizzato per enti pubblici, statali, parastatali, locali e anche per aziende private o da privati;

- l'organizzazione di servizi di magazzinaggio e movimentazione di depositi a custodia nonche' servizi di magazzinaggio e movimentazione di merci e cose per conto proprio e per

conto terzi;

- il trasloco e l'imballaggio;

- l'assunzione di lavori di pulizia in genere sia civili che industriali per enti pubblici, statali, parastatali, locali e anche per aziende private o da privati, ivi compresi:

a) la pulizia di superfici adibite ad uffici, negozi, abitazioni, opifici industriali e commerciali, magazzini, mercati, aree aeroportuali, ferroviarie, cimiteriali e spiagge;

b) la derattizzazione e disinfestazione di ogni tipo di ambiente;

- la realizzazione e manutenzione del verde pubblico ed aree attrezzate;

- lavori di piccola manutenzione e ristrutturazione di impianti idrosanitari, elettrici e di stabili in genere;

- la raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti solidi urbani, industriali, ospedalieri, nonche' scarti di lavorazione e di ogni altro rifiuto in genere con esclusione dei rifiuti radioattivi;

- il trasporto e autotrasporto di merci, cose e persone per conto proprio e per conto terzi;

- servizi di progettazione, affissione e distribuzione di materiali pubblicitari;

- servizi di vigilanza e di sicurezza per manifestazioni sportive, culturali, di spettacolo private e pubbliche;

- servizi di manutenzione e gestione di aree, locali pubbli-

ci, centri associativi, ricreativi, culturali e sportivi;

- la gestione di parcheggi custoditi;

- la gestione e il riordino di archivi e biblioteche;

- l'attivita' di formazione professionale ed aggiornamento anche finalizzata all'inserimento professionale di soggetti svantaggiati;

- servizi di segreteria;

- la riscossione di tributi per conto terzi;

- l'attivita' di montaggio di strutture, quali palchi, per manifestazioni in genere, culturali, sportive e di spettacolo;

- la gestione di centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualita' della vita, nonche' altre iniziative per il tempo libero e la cultura;

- la realizzazione per conto proprio e/o di terzi, di opere di bonifica, di forestazione e di giardinaggio compresa la potatura delle piante ed i movimenti terra, attivita' di sistemazione agraria forestale e di verde pubblico, vivai, rimboschimenti e giardinaggio, curando gli aspetti paesaggistici e dell'ambiente, anche al fine di salvaguardare l'ecologia del paese;

- la realizzazione di lavorazioni agricole a favore di terzi con i propri mezzi;

- la realizzazione di opere nei settori dell'idraulica, del

riscaldamento, dell'elettricistica, della bigiotteria, delle decorazioni, della ceramica, del cucito e ricamo, della lavo- razione del legno, del cestinaggio e della pelletteria;

- la promozione, la sensibilizzazione e la propaganda degli scopi sociali e delle sue attivita' operative;

- l'assuzione di lavori di manutenzione e riparazione nei settori di muratura in genere, di meccanica ed elettromeccanica, nonche' nei settori connessi ed annessi a quelli di cui sopra;

- assumere per conto proprio e/o di terzi lavori di tinteggiatura e verniciatura, di intonacatura e di impermeabilizza- zione con messa in opera di isolamenti termici, acustici e antincendio;

- l'esecuzione di lavori e di ristrutturazioni edili in proprio e per conto terzi;

- l'installazione di impianti di irrigazione, acquedotti e fognature con annesse opere murarie;

- l'assunzione di lavori di terra con eventuali opere connesse in muratura e cemento armato di tipo corrente;

- la gestione per conto proprio e/o di terzi parchigioco, mense, palestre, sale ricreative, nonche' circoli sportivi e culturali;

- la raccolta di prodotti cartacei provvedendo alla fase di commercializzazione ed eventualmente di pressatura.

- la gestione e la realizzazione di tutte le iniziative ne-

cessarie per offrire lavoro ai propri soci, sia attraverso la produzione in proprio sia con la prestazione di servizi e/o assunzione di lavoro per conto terzi;

- il servizio di accalappiacani con recupero, rifugio e affido di cani randagi, con annessi servizi di cura di tutti gli animali da compagnia;

- il soccorso, assistenza e riallocazione dei cani randagi, abbandonati o maltrattati, presso persone che diano garanzie di buon trattamento;

- l'attività di cinofilia in genere, l'addestramento con finalità sportive e di utilità;

- l'addestramento ed educazione di cani e proprietari, l'organizzazione di manifestazioni ed esposizioni di cani;

- l'attività di formazione per Educatori ed Istruttori Cinofili;

- l'attività di falegnameria e di officina;

- l'attività di gestione di vivai e serre con vendita al dettaglio e all'ingrosso dei relativi prodotti;

- la prestazione di attività socio-assistenziali ed educative quali:

. l'assistenza ordinaria, l'assistenza sanitaria e l'ospitalità a tempo pieno per gli anziani e per le persone con difficoltà fisiche o psichiche, tali da renderli incapaci di essere autosufficienti e di saper provvedere alle incombenze;

- l'assistenza amministrativa e legale per questioni attinen-

ti alla fruizione di servizi sanitari e diritti previdenziali;

- l'assistenza agli immigrati e richiedenti asilo politico;

- la gestione dei servizi di pronto soccorso e di pronto intervento anche in collaborazione con altre associazioni;

- la prestazione di iniziative didattiche, culturali ed educative (pubbliche o private), che riguardano principalmente i minori e soggetti svantaggiati per condizioni razziali, sociali, economiche e culturali;

- lo sviluppo di progetti ed interventi a carattere socio-culturale nei settori della comunicazione, formazione, informazione, innovazione, ambiente, scuola ecc.;

- la gestione di alberghi, bar, ristoranti, pizzerie, mense, locali per la ristorazione collettiva, locali da ballo, pubs, ed esercizi pubblici in genere;

- la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

- la fornitura di pasti preparati (catering) ed altri servizi di ristorazione (anche continuativi su base contrattuale);

- l’attivita’ di ristorazione collettiva ed in particolare la ristorazione di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere e comunita’ sociali sia pubbliche che private;

- la preparazione, la confezione, il trasporto e la distribuzione di pasti caldi e freddi in sede fissa o veicolati;

- il commercio all'ingrosso e al dettaglio e la fornitura ad enti pubblici e a privati di generi alimentari;

- la gestione di attività turistico alberghiere ed extra alberghiere, compresi "ostelli della gioventu'", il tutto finalizzato allo scambio culturale fra i giovani;
- la gestione di case di cura di riposo per anziani, portatori di handicap o disadattati fisicamente in condizioni di autosufficienza o di non autosufficienza fisica psichica e sensoriale;
- la gestione di comunità alloggio, centri diurni e residenze per giovani in difficoltà, minori, ragazze madri ecc.;
- gestione asili nido;
- l'organizzazione e la gestione di attività e manifestazioni culturali, compresi convegni scientifici in materia socio-sanitaria ed educativa;
- l'attivita' di montaggio smontaggio di strutture, quali palchi, fiere e manifestazioni in genere, culturali, sportive e di spettacolo e commerciali;
- l'attività di prevenzione e cura e/o riabilitazione sanitaria e sociale per portatori di handicap fisico-psichico e/o sensoriale, minori, anziani, sofferenti psichici, mediante servizi sanitari e di riabilitazione;
- il servizio di lavaggio di biancheria e riassetto letti nel settore ospedaliero, alberghiero, universitario, militare e civile;
- il noleggio libero, con o senza conducente, di autovetture, furgoni e automezzi leggeri e pesanti, per il trasporto

di persone e cose, sia per conto proprio che per conto di terzi;

- il servizio di noleggio con conducente con autobus – trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e sub-urbane sia in Italia che all'estero;

- il trasporto postale urbano ed interurbano per conto terzi;

- la gestione per conto proprio o di terzi di canili e residenze per animali.

La Cooperativa potra' altresì gestire qualsiasi altra attivita' economica che risultasse opportuna per il conseguimento degli scopi sociali.

La cooperativa potra', inoltre, conformemente a quanto stabilito dal Ministero del Lavoro, con circolare 8 novembre 1996, n.153 svolgere le attivita' di cui alla lettera a) dell' articolo 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381 in quanto attivita' coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalita' connesse all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

La cooperativa potra', previa delibera del Consiglio di Amministrazione, aderire a consorzi, nonche' ad associazioni comunque costituite che si propongono attivita' affini o complementari, nonche' partecipare a tutte le iniziative idonee a rafforzare i principi della mutualita' ed i legami della solidarieta'.

La Cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuri-

dici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa puo' ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

## TITOLO III

## SOCI - CESSIONE DI QUOTE - RESPONSABILITA'

### Articolo 5

Il numero minimo dei soci e' quello stabilito dal Codice Civile e dalle altre disposizioni di legge in materia.

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso puo' essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la societa' si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci cooperatori:

a)le persone fisiche svantaggiate, quali definite dall'articolo 4 della legge 8 novembre 1991 numero 381 e successive

modificazioni, che devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza;

b) le persone fisiche che siano maggiori di eta' e legalmente capaci di agire, e che abbiano una capacita' professionale nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa che comunque abbiano le attitudini e le competenze necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attivita' lavorativa o professionale;

c) i soci volontari, quali definiti dall'articolo 9 della legge numero 381/1991, disponibili a prestare la propria attivita' gratuitamente, per fini di solidarieta'.

Ogni Socio e' impegnato a collaborare e partecipare all'attivita' sociale, a sviluppare la Cooperativa e le sue finalita' mutualistiche ed a prestare il proprio lavoro, quando richiesto.

Ogni socio e' scritto in un'apposita Sezione del Libro Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

Articolo 6

Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la societa' e le relative comunicazioni, e' quello risultante dal Libro

dei soci.

E’ onere dei soci comunicare alla societa', ai fini della trascrizione nel Libro dei soci, anche il numero di telefax e l’indirizzo e-mail. In mancanza non sara' possibile l’utilizzazione nei confronti del socio di tali forme di comunicazione.

Articolo 7

L'ammissione di nuovi soci e' fatta con deliberazione dell'organo amministrativo su domanda dell'interessato. La deliberazione di ammissione e' comunicata all'interessato e annotata a cura dello stesso organo amministrativo nel Libro dei soci.

Il nuovo socio deve versare oltre l'importo della quota il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del Bilancio su proposta dell'organo amministrativo. L'acquisto della qualita' di socio comporta l’accettazione incondizionata dello Statuto vigente.

L'Organo Amministrativo nella relazione al Bilancio illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 8

In caso di rigetto della domanda di ammissione, sara' cura dell'Organo Amministrativo motivare la deliberazione dandone comunicazione agli interessati entro sessanta giorni.

Avverso il rigetto della domanda di ammissione, entro sessan-

ta giorni dalla comunicazione di diniego, e' proponibile la richiesta di pronuncia sulla medesima da parte dell'Assemblea, la quale delibera in merito, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Articolo 9

La qualita' di socio si perde:

per esclusione, morte o recesso.

Articolo 10

Cause di esclusione sono:

- mancato pagamento delle quote sociali e dell'eventuale sovrapprezzo seguito a intimazione scritta da parte dell'organo amministrativo;

- gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico;

- mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla Cooperativa;

- interdizione, inabilitazione del socio o sua condanna a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici;

- fallimento del socio.

L'esclusione e' deliberata dall'Organo Amministrativo e comunicata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Contro la delibera d'esclusione il socio puo' proporre oppo-

sizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Articolo 11

In caso di morte del socio, gli eredi, provvisti dei requisiti per l'ammissione alla cooperativa, subentrano nella partecipazione del de cuius.

In caso di pluralita' di eredi questi designeranno un rappresentante comune.

In alternativa, gli eredi, possono chiedere la liquidazione della quota corrispondente mediante comunicazione scritta all'Organo Amministrativo. Le modalita' di liquidazione sono stabilite all'articolo 13 (tredici) del presente Statuto.

Articolo 12

Recesso

Il recesso non puo' essere parziale.

Compete il diritto di recesso ai soci assenti, dissenzienti o astenuti rispetto alle deliberazioni assembleari aventi ad oggetto i temi di seguito elencati:

- cambiamento dell'oggetto o del tipo di societa';
- fusione o scissione;
- revoca dello stato di liquidazione;
- trasferimento della sede all'estero;
- eliminazione di una o piu' cause di recesso previste dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto;
- compimento di operazioni che comportano una sostanziale mo-

dificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo;

- modifica dei criteri di determinazione del valore di liquidazione della quota in caso di recesso.

Il recesso deve essere esercitato, a pena di decadenza, mediante comunicazione scritta inviata alla societa' per mezzo di raccomandata A.R. entro giorni quindici decorrenti alternativamente:

- dalla trascrizione della decisione nel Libro delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;

- dall'avvenuta conoscenza da parte del socio recedente del fatto che legittima il recesso.

Sono fatte salve le altre cause di recesso previste dalla legge.

Entro sessanta giorni l'Organo Amministrativo provvede all'esame della richiesta di recesso. Nel caso vengano giudicati inesistenti i presupposti per l'esercizio del relativo diritto ne verra' data immediata comunicazione al socio, il quale potra' presentare opposizione nei confronti della decisione davanti al Tribunale.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio e societa' il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comu-

nicato tre mesi antecedenti la chiusura stessa, o, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Articolo 13

La liquidazione della quota, nei confronti del socio receduto o escluso e degli eredi o legatari del socio defunto, ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio.

Il calcolo viene effettuato sulla base delle risultanze del bilancio d'esercizio in cui viene esercitato il diritto alla liquidazione.

La domanda di rimborso deve essere fatta a pena di decadenza con lettera raccomandata nel termine di un anno dalla chiusura di detto esercizio. In mancanza di tale domanda le somme spettanti ai soci uscenti, agli eredi o legatari dei soci defunti saranno devolute alla riserva ordinaria.

La somma dovuta a titolo di liquidazione e' corrisposta entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio.

Articolo 14

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la cooperativa se la cessione non e' autorizzata dall'organo amministrativo.

Entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione, effettuata con lettera raccomandata, l'Organo Amministrativo provvede alla comunicazione della relativa deliberazione. Decorso tale termine , in assenza di deli-

berazione dell'Organo Amministrativo, il socio e' libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere l'acquirente, qualora abbia i requisiti previsti in questo Statuto, nel Libro dei soci.

Avverso il provvedimento che, correlato di motivazione, nega l'autorizzazione al trasferimento e' possibile, entro sessanta giorni dal ricevimento, proporre opposizione al Tribunale.

Articolo 15

Il socio che, a seguito di esclusione, recesso o cessione di quote, cessa di far parte della Cooperativa risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui gli eventi predetti si sono verificati. Nel caso in cui, entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo, si manifesti uno stato d'insolvenza della cooperativa, il socio uscente e' obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

TITOLO IV

PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 16

Il patrimonio sociale e' costituito:

- a) dal capitale sociale, che e' variabile e diviso in quote del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento e centesimi zero) ciascuna, versate integralmente in contanti all’atto della sottoscrizione;

- b) dal fondo legale di riserva in cui confluiscono anche le quote di capitale eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;

- c) da eventuali riserve straordinarie;

- d) da ogni altro fondo straordinario o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi ovvero in previsione di oneri futuri o per scopi di previdenza e di mutualita';

- e) dal Fondo di Riserva Indivisibile ex art. 12, Legge 904 del 16 Dicembre 1977.

Articolo 17

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede alla redazione del bilancio, da compilarsi in conformita' ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora lo richiedano particolari esigenze, certificate dall'Organo Amministrativo prima della scadenza del termine ordinario di centoventi giorni.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali, tenendo conto che:

- a) qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale, deve essere a questo destinato almeno il 30% (trenta per cen-

to) degli utili netti annuali;

- b) una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione, nella misura e con le modalita' previste dalla legge 31 gennaio 1992 numero 59;

- c) la quota attribuita a titolo di dividendo non potra' essere mai superiore alla misura dell'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

- d) il rimanente sara' destinato integralmente al Fondo di Riserva Indivisibile ex art. 12 Legge n. 904 del 16 dicembre 1977.

La Cooperativa prevede ai sensi dell’articolo 2514 del codice civile:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della

societa', dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Nel caso in cui dovesse presentarsi l'evenienza di dover procedere durante la vita sociale della cooperativa ovvero all'atto del suo scioglimento all'attribuzione di ristorni ai soci cooperatori, l'assemblea che approva il bilancio ricorrendone i presupposti e nel rispetto delle leggi vigenti in materia, deliberera' su proposta dell'organo amministrativo, in favore dei soci cooperatori, trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno.

Il ristorno sara' ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alla qualita' e alla quantita' degli scambi mutualistici.

I ristorni, fatti salvi i limiti di legge, possono essere erogati in denaro, anche mediante aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e versate o attraverso l'emissione di strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, fatto salvo il divieto di remunerare quest'ultimi in misura superiore di 2 (due) punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

## TITOLO V

## ORGANI SOCIALI

### Articolo 18

Sono organi della Societa':

- a) l'Assemblea dei soci;

- b) il Consiglio d'Amministrazione;

- c) il Collegio Sindacale, o il Revisore contabile che saranno nominati soltanto al verificarsi delle condizioni che in base al Codice Civile ne rendono obbligatoria la presenza, ovvero in quanto l'Assemblea dei soci deliberi in tal proposito.

Articolo 19

Assemblea dei soci:

Sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

- b) la nomina dell'organo amministrativo;

- c) la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore;

- d) la determinazione del compenso degli amministratori, dei Sindaci, del Revisore se dovuto e non stabilito nell'atto costitutivo;

- e) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;

- f) lo scioglimento della societa', la fissazione del numero dei liquidatori, la loro nomina ed i loro poteri;

- g) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei di-

ritti dei soci.

- h) le altre materie riservate alla loro competenza dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dal presente Statuto.

Articolo 20

Convocazione

- a) L'Assemblea e' convocata dall'Organo Amministrativo nella sede sociale o altrove, purche' in Italia, secondo quanto sara' indicato nell'avviso di convocazione.

- b) La convocazione e' effettuata mediante avviso da spedirsi ai soci, al domicilio risultante dal Libro dei Soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a mezzo di lettera raccomandata A.R. o altro mezzo idoneo che dia gaanzia di ricevimento (telefax o e-mail).

- c) Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno. L'avviso dovra' contenere anche il giorno e l'ora stabilita per la seconda convocazione, qualora non vengano raggiunte le maggioranze necessarie per deliberare in prima convocazione.

- d) In mancanza di regolare convocazione, l'assemblea e' validamente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Al fine di verificare la validita' dell'assemblea totalitaria, gli amministratori ed i sindaci, eventualmente assenti, do-

vranno rilasciare una dichiarazione scritta di essere stati tempestivamente informati della riunione e di non opporsi alla trattazione degli argomenti. Tale dichiarazione verra' conservata tra gli atti della societa'.

- e) L'Assemblea viene convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

E' fatta salva la convocazione entro un maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dal Codice Civile.

Diritto di intervento

- f) Possono intervenire all'Assemblea tutti coloro che risultano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel Libro dei soci.

- g) Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea puo' farsi rappresentare, mediante delega scritta, esclusivamente da altro socio che non sia Amministratore. Ciascun socio non puo' rappresentare piu' di tre soci. Le deleghe sono conservate agli atti della societa'.

- h) Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto d'intervento in assemblea.

Diritto di voto

- i) Ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della propria quota.

- l) Il socio in mora con i versamenti non puo' esercitare il diritto di voto.

Presidenza dell'Assemblea

- m) L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

- n) In caso di sua assenza od impedimento, sara' presieduta da chi sara' designato dalla maggioranza dei soci intervenuti. La stessa maggioranza nomina un segretario, anche non socio, e sceglie fra i soci, se necessari, due scrutatori.

- o) Il verbale dell'assemblea in occasione delle delibere relative alle lettere e) e f) dell'articolo 19 del presente Statuto, sara' redatto da un Notaio.

- p) Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarita' della costituzione, accerta l'identita' e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea:

- q) L'assemblea dei soci e' regolarmente costituita con la presenza di almeno la meta' dei soci aventi diritto al voto.

- r) L'assemblea dei soci delibera a maggioranza assoluta e nei casi previsti dalla lettera e) f) e g) dell'articolo 19 del presente Statuto delibera con il voto favorevole di almeno la meta' dei soci aventi diritto di voto.

- s) In seconda convocazione l'Assemblea dei soci e' regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta.

- t) Sono fatte salve eventuali diverse e piu' elevate maggioranze richieste inderogabilmente dalla Legge e dal presente Statuto.

- u) Le deliberazioni sono prese per alzata di mano a meno che la maggioranza degli intervenuti richieda l'appello nominale. In ogni caso non puo' essere adottato il voto segreto.

- v) Le deliberazione, prese in conformita' della Legge e dello Statuto sociale, obbligano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

Articolo 21

Organo amministrativo

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri.

L'amministrazione della società può essere affidata anche a terzi non soci, tuttavia la maggioranza degli amministratori deve essere scelta fra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni e sono rieleggibili.

In caso vengano meno uno o più amministratori il consiglio procede a sostituirli a norma dell'art.2386 cod.civ. Venendo a mancare oltre la metà del numero dei consiglieri nominati dall'Assemblea tutto il Consiglio dovrà considerarsi decaduto e dovrà essere sollecitata una nuova decisione per la nomina del nuovo Consiglio.

Gli amministratori hanno diritto, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica, ad un gettone di presenza il cui ammontare sarà determinato dall' Assemblea dei soci che provvede all'approvazione del bilancio."

Articolo 22

Il Consiglio di Amministrazione e' convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno e necessario o quando ne sia fatta domanda dagli altri consiglieri.

La convocazione e' fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, a mezzo di telegramma in modo che i membri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le modalita' di votazione sono stabilite dal Consiglio stesso.

Articolo 23

Poteri

L'organo amministrativo e' investito dei piu' ampi poteri per la gestione della societa' esclusi soltanto quelli riservati per legge e per Statuto all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione puo' delegare parte delle proprie attribuzioni ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci ad uno o piu' dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i li-

miti e le eventuali modalita' di esercizio della delega.

Articolo 24

Rappresentanza

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente percio' è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Esso ha anche la facolta' di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Societa' davanti a qualsiasi autorita' giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente.

Il Presidente, previa apposita delibera dell'Organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Articolo 25

Collegio Sindacale

Alla nomina del Collegio Sindacale si provvedera' soltanto al verificarsi delle condizioni che, in base al Codice Civile, ne rendono obbligatoria la relativa presenza, ovvero qualora l'Assemblea deliberasse in tal proposito.

In tali casi il Collegio Sindacale sara' composto da tre membri effettivi e da due supplenti aventi i requisiti previsti dalle relative norme di legge.

Il Presidente sara' nominato dalla stessa Assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

Il Collegio Sindacale avra' tutti i compiti e doveri previsti dalla Legge.

L'assemblea dei soci potra' altresì nominare, ove ritenuto opportuno ovvero ove imposto da disposizioni normative, un revisore contabile.

Articolo 26

In caso di anticipato scioglimento della societa' l'Assemblea nominera' uno o piu' liquidatori, anche fra i non soci, fissandone i poteri.

L'intero patrimonio residuo e le riserve indivisibili risultanti dalla liquidazione, dedotto soltanto il capitale versato ed i dividendi eventualmente maturati, sara' devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione ex articolo 11 legge 31 gennaio 1992 numero 59 e successive modificazioni.

Articolo 27

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della societa' po-

tra' essere disciplinato da un regolamento da redigersi dall'organo amministrativo e da approvarsi dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Articolo 28

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle societa' cooperative a mutualita' prevalente e le norme di legge in materia di cooperative sociali.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle societa' cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle societa' a responsabilita' limitata.".

Firmato: Cristian Vardaro

Zaira Lo Bianco Notaio

Segue impronta del sigillo

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 commi 1, 2 e 3 del D.L. 82/2005, che si trasmette in termini utili per la registrazione ad uso del registro delle Imprese.

Registrato a Vibo Valentia il 27 giugno 2025 al n.2134 serie 1T.

Imposta di bollo assolta in origine ai sensi del D.M. 22/02/2007. Firmato digitalmente Notaio Zaira Lo Bianco